

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4618 del 21/11/2016
Oggetto	Art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di recupero rifiuti non pericolosi in plastica. Ditta IN-ECOAMBIENTE srl con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via Selo n. 14/16.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4757 del 21/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventuno NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** derivanti dalle attività di recupero rifiuti non pericolosi in plastica. **Ditta IN-ECOAMBIENTE srl** con sede legale e stabilimento in **Comune di Forlì (FC), Via Selo n. 14/16.**

IL DIRIGENTE

Vista la sotto riportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Premesso:

- che in data 29/04/2006 è entrato in vigore il D.Lgs 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, che abroga il DPR 203/88;
- che in data 26/08/10 è entrato in vigore il D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 “Modifiche ed integrazioni ad decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- che il comma 4) dell'art. 26 del Titolo III Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i. precisa che *“il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto”*;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *“Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015”*;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Dato atto che in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 59/13 *“Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale”*, e che ai sensi dell'art. 1 comma 2 *“le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale dispone che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso comunque denominati in materia ambientale, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;

Visto che in data 05/11/2015, con nota acquisita al prot. prov.le n. 95366 del 06/11/2015, la **Ditta IN-ECOAMBIENTE srl** avente sede legale in Comune di Forlì (FC), Via Selo n. 14/16, ha trasmesso alla Provincia di Forlì-Cesena la domanda di attivazione della procedura di V.I.A., ai sensi del Titolo III della L.R. 18/05/99 n. 9 e s.m.i. come integrata dal D.lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente all'avvio di una attività di recupero di rifiuti non pericolosi in plastica presso l'unità produttiva ubicata in **Comune di Forlì (FC), Via Selo n. 14/16;**

Evidenziato che il progetto prevede l'installazione di un macinatore (tritatore scarti materie plastiche), di un sistema di deferizzazione, di un mulino meccanico e di un silos di raccolta che agisce come miscelatore per intraprendere l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in plastica;

Visto che la Ditta, nel richiedere l'attivazione della procedura di V.I.A., ha chiesto il contestuale rilascio di altri provvedimenti fra cui l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del

D.lgs. 152/06 e s.m.i., allegando a tale scopo la necessaria documentazione;

Dato atto che, in attuazione della L.R. 13/2015, a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni relative al rilascio di provvedimenti abilitativi in materia ambientale ed il personale addetto, già in servizio presso la Provincia di Forlì-Cesena, sono stati trasferiti ad Arpaee Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Tenuto conto che Arpaee Sezione provinciale, con nota PGFC/2016/9080 del 20/06/16, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica relativa alle emissioni in atmosfera, richiesta, ai sensi del punto 3. della D.G.R. 960/99, dall'Unità Emissioni in atmosfera, Reti, Energia di Arpaee Struttura Autorizzazioni e Concessioni con nota PGFC/2016/7192 del 12/05/16;

Atteso che la Conferenza di servizi, nella seduta conclusiva del 17/11/16, ha firmato il Rapporto ambientale ai sensi di quanto previsto al punto 2.B.6 dell'allegato F alla Delibera di Giunta Regionale 2170 del 21/12/2015;

Evidenziato che, in conformità al succitato punto 2.B.6, il Rapporto ambientale da atto delle valutazioni e conclusioni della Conferenza di servizi che relativamente alle emissioni in atmosfera, tenuto conto della relazione istruttoria tecnica di Arpaee Sezione provinciale PGFC/2016/9080 del 20/06/16, sono state favorevoli al rilascio della autorizzazione nel rispetto di specifiche condizioni e prescrizioni, di seguito riportate:

- l'attività è compresa al punto 4.5.2 “Carico, scarico, movimentazione, conservazione e macinazione di materiali plastici clorurati” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale si stabiliscono i seguenti valori limite: “Polveri totali” pari a 10 mg/Nmc, “Cloruro di vinile” pari a 5 mg/Nmc. Considerato che trattasi di un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in processi a freddo, ricompresa ai punti 6.1 e 6.2 dell'Allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., i valori limite sopraccitati sono ridotti del 10% come previsto al punto 1 dell'Allegato 1, suballegato 2, del medesimo D.M. 05/02/98. Si applicano pertanto i seguenti valori limite: “Polveri totali” pari a 9 mg/Nmc, “Cloruro di vinile” pari a 4,5 mg/Nmc. La Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime e, successivamente, con una periodicità almeno annuale.

Ritenuto pertanto procedere al rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo quanto stabilito dalla Conferenza conclusiva nella seduta del 17/11/2016;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpaee a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Cristian Silvestroni e il Responsabile della P.O. Rifiuti-Aria Dott. Elmo Ricci, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1) **di autorizzare** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti, **le emissioni in atmosfera** derivanti dalle attività di recupero rifiuti non pericolosi in plastica che la **Ditta IN-ECOAMBIENTE srl**, avente sede legale in Comune di Forlì (FC), Via Selo n. 14/16, intende svolgere negli impianti ubicati in

Comune di Forlì (FC), Via Selo n. 14/16;

- 2) **di precisare** che, ai sensi dell'art. 269 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la presente autorizzazione ha durata di quindici anni a partire dalla data di efficacia del provvedimento di V.I.A. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Forlì conformemente a quanto disposto dagli artt. 3 e 10 del D.P.R. n. 59/13.
- 3) Le emissioni in atmosfera derivanti dalla **attività di recupero rifiuti non pericolosi in plastica** sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – IMPIANTO DI SELEZIONE E TRITURAZIONE DEL MATERIALE PLASTICO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	9	mg/Nmc
Cloruro di vinile	4,5	mg/Nmc

- 4) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 3., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- 5) La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. 1 entro tre anni dalla data di efficacia del provvedimento di V.I.A.**; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.
- 6) La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissioni N. 1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- 7) Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- 8) Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione N. 1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.

9) Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

Per eventuali modifiche non sostanziali dello stabilimento, per le quali non sia necessario provvedere all'aggiornamento del presente atto, la Ditta dovrà effettuare la comunicazione ai sensi dell'art. 269 comma 8 del Dlgs 152/06 e s.m.i; per le eventuali altre modifiche la Ditta dovrà richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/13.

Si dà atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della Parte Quinta del DLgs. 152/06 e s.m.i. e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria a norma del testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Per quanto non espressamente citato nel presente atto si dovrà fare riferimento a quanto stabilito dalla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Si dà atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Si dà atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci e Cristian Silvestroni attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Unità Procedimenti Unici – Unità Valutazione Impatto Ambientale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae per il seguito di competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.